

Verbale di verifica anomalia offerta

OGGETTO: SERVIZIO TRIENNALE di MANUTENZIONE dei PIANOFORTI in dotazione da affidare tramite procedura negoziata aperta senza bando da espletarsi tramite RDO evoluta MEPA (n. 4392633)

CIG: B206A27BBC

Il giorno 26 del mese di luglio dell'anno 2024, alle ore 8:30, si riuniscono presso l'Ufficio acquisti del Conservatorio di Cosenza:

- 1) Dott. Giuseppe Fiore in qualità di RUP;
- 2) Prof. Giuseppe Maiorca in qualità di Presidente di commissione giudicatrice nonché di DEC;
- 3) Prof.ssa Roberta Camera in qualità di membro di commissione giudicatrice;
- 4) Prof. Pietro Antonio Consales in qualità di membro di commissione giudicatrice.

Verbalizza la seduta il dott. Antonio Conti, Funzionario Ufficio acquisti.

Premesso che con "Verbale prosieguo operazioni di apertura delle buste telematiche" (prot. 10636/2024) la Commissione rilevava l'anomalia dell'offerta (€ 18.000,00 oltre iva) - presentata dall'unico operatore ammesso alle fasi successive della procedura ACOUSTIC PIANO S.A.S. - a causa di un ribasso, rispetto all'importo massimo di affidamento (€ 40.573,77 oltre iva) superiore al 15% previsto dall'art. 10 del Disciplinare di RDO.

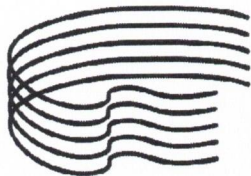
Alla luce di quanto sopra, il RUP Dott. Fiore inviava richiesta tramite PEC (prot. 10673 del 9.07.2024) all'operatore economico invitandolo a far pervenire le giustificazioni nel termine di giorni 15 dalla ricezione (entro il 24.07.2024).

Detto invito rimaneva inevaso non essendo pervenuto nulla sulla PEC indicata nella missiva ufficioacquisti@pec.conservatoriocosenza.it così come nulla è pervenuta sulla PEC dalla quale la richiesta è stata inviata ragioneria@pec.conservatoriocosenza.it.

Ai sensi dell'art. 110, 5° comma, del D.Lgs. 36/2023:

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;



b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

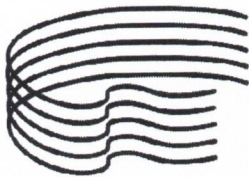
Nel caso di specie, l'amministrazione appaltante non può che procedere all'esclusione considerato da un lato la drastica riduzione dell'importo massimo di affidamento (ribasso superiore al 55%) che tiene alto il livello di allerta sulla scarsa serietà dell'offerta, per il fatto di non assicurare un adeguato profitto all'operatore economico, e conseguente possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale e dall'altro il fatto che le giustificazioni dell'operatore sono inidonee a giustificare il livello del prezzo proposto semplicemente perché inesistenti poiché mai pervenute, indice quest'ultimo del perduto interesse dell'operatore alla presente procedura.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017). Si sottolinea altresì, che la *ratio* del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182).

Tutto ciò premesso

la commissione giudicatrice non può che prendere atto della mancanza delle giustificazioni da parte dell'operatore economico nonostante la richiesta del 9.07.24.

Il RUP, pertanto, ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di RDO, considerato che la *ratio* del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta



contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, non può che ribadire quanto sopra ed **ESCLUDERE** l'operatore economico **ACOUSTIC PIANO S.A.S.**, P. IVA 03404740783, dalla procedura de qua.

Cosenza, 26.07.2024

RUP

Dott. Giuseppe Fiore

PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Maiorca

COMPONENTI:

Prof.ssa Roberta Camera

Prof. Pietro Antonio Consales

VERBALIZZANTE

Dott. Antonio Conti